



## Il Municipio

Telefono 091 873 45 60  
FAX 091 863 34 03  
E-mail [Municipio@ComuneRiviera.ch](mailto:Municipio@ComuneRiviera.ch)  
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>  
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

## ORDINANZA MUNICIPALE

### **sulla coltivazione e sul deposito della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti**

**Il Municipio di Riviera**, richiamati:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti;
- gli art. 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento d'applicazione;

**ordina:**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione e sul deposito della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Riviera (sia all'esterno che all'interno).

### **Art. 2 Definizione**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

### **Art. 3 Divieti**

<sup>1</sup> La coltivazione e il deposito della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio 300 metri);
- parchi gioco (raggio 300 metri);
- scuole (raggio 300 metri);
- chiese e altri luoghi di culto (raggio 300 metri);
- istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio 300 metri);
- oratori, foyer, ecc. (raggio 300 metri);
- nelle zone dove il Piano Regolatore consente la costruzione di abitazioni.

<sup>2</sup> La coltivazione della canapa sul comprensorio comunale è vietata a tutti coloro che non sono coltivatori diretti ai sensi della Legge sull'agricoltura.

#### **Art. 4 Infrazioni**

Infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma degli artt. 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 5 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA  
Il Sindaco:  R. De Rosa  
Il Segretario:  P. Laube



Adottata con risoluzione no. 576 del 6 novembre 2017

Pubblicata agli albi comunali dal 10 novembre al 9 dicembre 2017

Riviera, 7 novembre 2017